Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 marzo 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 novembre 1946, n. 734.

Aumento dei diritti da riscuotere presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 10 agosto 1890, n. 7087 e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I diritti base della tariffa consolare in vigore sono aumentati nella misura del 50 %.

Rimangono invariati i diritti proporzionali di cui ai paragrafi 9, 20, 21, 23 e 38.

Rimane assorbito dall'aumento suddetto l'aumento del 10 % stabilito con regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1941, convertito in legge 28 maggio 1936, numero 1001.

Art. 2.

Sono eccettuati dall'aumento di cui all'articolo precedente i diritti di cui ai paragrafi 41, 42, 43, 44, 46 e 47 della sezione V e quelli stabiliti dai paragrafi 74 e 75 della sezione VII della tariffa citata.

Art. 3.

L'aumento di cui al presente decreto si applica in quanto non vi ostino accordi internazionali di reciprocità.

Art. 4.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a disporre con suo decreto quando ne ravvisi la opportunità ed in via eccezionale, che alcuni atti e vidimazioni consolari vengano rilasciati a cittadini esteri che si recano in Italia, mediante il pagamento di diritti inferiore a quelli fissati nella tariffa consolare od anche gratuitamente.

Art. 5.

I proventi derivanti dall'aumento di cui all'art. 1 sono devoluti per intero all'Erario.

Art. 6.

Il presente decreto legislativo ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 735.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia « D. Giovanni e Gaetano Recanatesi », con sede in Osimo (Ancona).

N. 735. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Ricovero D. Giovanni e Gaetano Recanatesi », con sede in Osimo (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 69.

Integrazione del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, riguardante il pagamento da parte dello Stato, delle pensioni gravanti sugli Enti locali e spettanti a cittadini italiani profughi dei territori di confine occupati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Alle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dalle zone di confine occupate, che il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - è autorizzato a pagare, in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, in quanto i titolari non siano in grado di percepire gli assegni di pensione dagli Enti cui normalmente fanno carico, sono estesi i miglioramenti che sono stati o verranno concessi dallo Stato ai propri dipendenti, sempre che non risulti che siano già stati applicati dagli Enti predetti.

Art. 2.

Nel caso di decesso del titolare di una delle pensioni contemplate al precedente articolo, il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - è autorizzato a concedere agli aventi diritto una pensione provvisoria di riversibilità nella misura e secondo le norme vigenti in materia per i pensionati statali.

Art. 3.

Qualora gli interessati non siano in grado di presentare in tutto od in parte i documenti autentici previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione di pensioni indirette a carico dello Stato, il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro può accettare e valutare mezzi sussidiari di prova, attestanti le situazioni personali di fatto e di diritto dalle quali derivano le concessioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

Qualora dai documenti comprovanti il loro diritto a pensione, presentati dai pensionati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - agli effetti dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, ovvero dai documenti presentati per la concessione della pensione provvisoria di riversibilità di cui all'art. 2 del presente decreto, non possano trarsi le indicazioni necessarie per determinare l'esatto importo annuo lordo della pensione base e degli eventuali assegni annessi, accordati dall'ente cui la partita fa carico, tali importi, ad ogni effetto, sono determinati riducendo del venti per cento l'ammontare risultante dai mezzi sussidiari di prova che sono stati prodotti e considerando il trattamento di quiescenza, così ridotto, attribuito per due terzi a titolo di pensione vera e propria, per un terzo a titolo di caroviveri e gravato dalle normali ritenute vigenti per le pensioni similari a carico dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 70.

Ricostituzione dei comuni di Pompeiana, Terzorio, Aquila di Arroscia e Ranzo (Imperia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 gennaio 1928, n. 173, e 13 settembre 1928, n. 2272;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Pompeiana e di Terzorio, aggregati con regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, al comune di Riva Santo Stefano, ed i comuni di Aquila di Arroscia e di Ranzo, aggregati con regio decreto 13 settembre 1928, n. 2272, al comune di Borghetto di Arroscia, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Aquila di Arroscia, Pompeiana, Ranzo e Terzorio ed i nuovi organici dei comuni di Borghetto di Arroscia e di Riva Santo Stefano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente all'entrata in vigore dei regi decreti 29 gennaio 1928, n. 173, e 13 settembre 1928, n. 2272.

Al personale in servizio presso i comuni di Borghetto di Arroscia e di Riva Santo Stefano, che sarà inquadrato negli organici anzidetti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 71.

Ricostituzione del comune di Rocca Fiorita (Messina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 611;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Rocca Fiorita, aggregato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 611, al comune di Mongiuffi Melia, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Rocca Fiorita e il nuovo organico del comune di Mongiuffi Melia saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 marzo 1929, n. 611.

Al personale già in servizio presso il comune di Mongiuffi Melia, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° febbraio 1947, n. 72.

Proroga di temporanee disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento della Guardia di finanza e successive modificazioni;
Vista la legge 7 giugno 1937, n. 913;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 93;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Sino a tutto l'anno 1947 l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi però restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1947
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 73.

Ordinamento del Consiglio superiore delle miniere.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1835, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato con regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, e con regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1864;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere è organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per le materie minerarie.

Art. 2.

Il Consiglio dà parere:

a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

b) ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro per l'industria e commercio.

Il Consiglio ha facoltà di presentare al Ministro stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3.

Fanno parte del Consiglio:

a) un presidente;

b) cinque membri scelti fra le persone versate nelle discipline giuridiche ed economiche dei quali due designati dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) cinque membri scelti fra le persone versate nelle discipline geologiche e minerarie, dei quali due designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) quattro membri dei quali due in rappresentanza degli industriali e due in rappresentanza dei lavoratori minerari, designati dalle rispettive associazioni sindacali;

e) un membro in rappresentanza degli ingegneri e dei periti industriali, designato dall'associazione sindacale di categoria;

f) quattro membri in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti.

Sono membri di diritto del Consiglio: il direttore generale dell'industria e delle miniere, l'ispettore generale direttore del servizio geologico, l'ispettore generale direttore del servizio chimico un ispettore generale del servizio minerario del Corpo delle miniere e l'ispettore generale preposto al servizio amministrativo delle miniere.

Nel caso di impedimento o assenza dei membri di diritto, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.

Art. 4.

Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze del Consiglio, di volta in volta, persone le quali abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare e, quando si debbono esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, i rappresentanti dei Ministeri interessati.

I membri predetti hanno voto consultivo.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio ed i membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 3, sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per l'industria e commercio, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con lo stesso decreto è designato il componente del Consiglio che in caso di assenza od impedimento del presidente è chiamato a sostituirlo.

Art. 7.

I membri del Consiglio, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5°, per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni a loro conferite, per esigenze strettamente inerenti ai fini istituzionali del Consiglio medesimo.

Art. 8.

Al servizio di segreteria del Consiglio si provvede con funzionari del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1947

Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 33. — FRASCÀ

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 74.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa « Goffredo Mameli » di Padova.

N. 74. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa « Goffredo Mameli » di Padova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 75.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Osimo (Ancona).

N. 75. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Osimo (Ancona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 febbraio 1947, n. 76.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa n. 2 di Sassari.

N. 76. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa n. 2 di Sassari (piazza d'Armi) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1947.

Nomina del commissario e dei commissari aggiunti della Gioventù italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E I MINISTRI PER LA DIFESA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2566, istitutivo della « gioventù italiana del littorio »;

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, coi quali i compiti, le attività e le passività della « gioventù italiana del littorio » sono stati devoluti ai Ministeri della difesa e della pubblica istruzione a seconda della rispettiva competenza;

Visti i precedenti decreti Presidenziali 6 maggio 1944 e 19 agosto 1944, con i quali l'avv. Vincenzo Di Palma e il prof. Giorgio Candeloro sono stati successivamente nominati commissari per la « Gioventù italiana », con i compiti di recuperare e conservare i beni di pertinenza dell'ente predetto e i predisporre il piano di ripartizione dei compiti e delle attività residue tra i Ministeri della difesa e della pubblica istruzione;

Vista la relazione 16 gennaio 1947, nella quale il professore Candeloro fa presente che i compiti a lui affidati debbono considerarsi giunti ad una fase conclusiva, e che occorre ora pervenire ad una soluzione definitiva dei complessi problemi concernenti l'assistenza della gioventù;

Ritenuto che a tal fine si manifesta opportuno che la conclusione dei compiti predetti sia affidata ad un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, il quale agisca secondo le direttive che saranno date ai due Ministeri interessati;

Decretano:

In sostituzione del prof. Giorgio Candeloro, è nominato commissario per la « Gioventù italiana » il prof. Mario Tortonese, ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione, con i compiti ed i poteri indicati nel precedente decreto Presidenziale 19 agosto 1944, allo scopo di concludere le operazioni dei precedenti commissari della « Gioventù italiana ».

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività residue della « Gioventù italiana », il prof. Tortonese sarà coadiuvato da due commissari aggiunti, di cui uno designato dal Ministero della difesa nella persona del generale di brigata Giovanni Imperiali, e l'altro designato dal Ministero della pubblica istruzione nella persona del prof. Mario Bendiscioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
GASPAROTTO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società Anonima Imprese Perforazioni (S.A.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che priva di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che proroga i termini suddetti;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che l'Ente in questione ha una partecipazione nel capitale della Società Anonima Imprese Perforazioni (S.A.I.P.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale della predetta Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Vista la lettera dell'Ente Nazionale Metano numero 9452/118 del 7 novembre 1946, dalla quale risulta che la Società Anonima Imprese Perforazioni (S.A.I.P.) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento per dimissione di numero 3 impiegati e di n. 27 operai, in seguito ad apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale (distruzione bellica dell'officina di Castenaso) e considerato che la situazione della Società non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati in seguito a dimissione, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Anonima Imprese Perforazioni (S.A.I.P.), nei confronti di n. 3 impiegati e di n. 27 operai, già addetti ai lavori della zona di Castenaso (Bologna).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(1081)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1947.

Revoca del decreto 7 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, via Mauro Macchi, n. 89;

Considerato che a seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte della signorina Agnese Eckert, sono cessati i motivi per cui l'azienda è stata sottoposta a sequestro e si rende quindi opportuno revocare il suindicato decreto Ministeriale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta S. Eckert già Ferd. Esser & C., con sede in Milano, via Mauro Macchi, n. 89.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1947

(1305) *Il Ministro*: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1947.

Approvazione della convenzione 24 febbraio 1947, relativa al trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della « Nordstern » Società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, alla Società « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della « Nordstern » Società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, piazza Fontane Marose, 1;

Visto il successivo decreto 16 dicembre 1946, col quale la rappresentanza sopraindicata è stata messa in liquidazione;

Vista la convenzione stipulata in data 24 febbraio 1947, tra il liquidatore della predetta rappresentanza e la Società di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, per la cessione a quest'ultima del portafoglio assicurativo della rappresentanza italiana della « Nordstern »;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e successive disposizioni modificative e regolamentari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Sentito il Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato delle assicurazioni private;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata il 24 febbraio 1947 tra il liquidatore della rappresentanza italiana della « Nordstern » Società anonima di assicurazioni generali di Berlino, con sede in Genova, e la Società di assicurazioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, per il trasferimento dell'intero portafoglio italiano della predetta rappresentanza alla Società « Le Assicurazioni d'Italia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1947

(1306) *Il Ministro*: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1947.

Nomina del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1946, con cui furono conferiti all'ing. Giulio Marchesi, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto predetto, i poteri degli organi deliberativi previsti dallo statuto dell'ente;

Ritenuta la opportunità di ricostituire l'organo di controllo della gestione predetta;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con sede in Roma, è ricostituito, fino alla cessazione della gestione commissariale straordinaria, come segue:

Membri effettivi:

dott. Gentile Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Filippini Roberto, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

dott. Gittardi Luigi, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Membri supplenti:

Frassinelli Fosco, in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

dott. Paolo Emiliani, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Roma, addì 4 marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale l'on. Achille Grandi venne nominato commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità, a seguito della morte dell'on. Achille Grandi, di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, l'on. Giuseppe Rapelli è nominato commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del defunto on. Achille Grandi.

Roma, addì 5 marzo 1947

Il Ministro: ROMITA

(1309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cittadella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cittadella (Padova), di un mutuo di L. 2.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1174)

Autorizzazione al comune di Grosseto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Grosseto è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale: n. 3514 del 5 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1946, al registro Interno n. 5, foglio n. 30; importo del mutuo: L. 1.500.000.

(1200)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso l'Università di Catania, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Catania è vacante la cattedra di letteratura latina, cui la competente Facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1285)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima Cooperativa Armatori da Pesca (S.C.A.P.), con sede in Molfetta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 febbraio 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima Cooperativa Armatori da Pesca (S.C.A.P.), con sede in Molfetta, e ne è stato nominato commissario il rag. Giuseppe Pascazio.

(1290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 %	95711 (proprietà e usufrutto)	Moracchioli Margherita fu Cesare, dom. a Genova, con usufrutto a Moracchioli Iole e Attilio fu Francesco	6.000 —
Id.	127018	Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola (Foggia), per la relativa Cassa scolastica e biblioteca	215 —
Id.	127019	Cassa scolastica Ginnasio G. Pavoncelli di Cerignola	325 —
Id.	127020	Come sopra	230 —
Id.	149468	Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma	360 —
Id.	190356	Come sopra	15 —
Id.	60283	Asilo infantile G. Pavoncelli in Cerignola	245 —
Id.	60284	Come sopra	3.435 —
Id.	60285	Come sopra	550 —
Id.	60286	Come sopra	2.480 —
Id.	60287	Come sopra	285 —
Id.	60288	Come sopra	25 —
Id.	60299	Come sopra	125 —
Id.	119951	Come sopra	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	793987	Istituto credito agricolo di Cerignola	350 —
Rend. 5 %	103110	Rosa Maria Luisa fu Salvatore in Spinelli, dom. in Roma, vincolata	2.000 —
Id.	40190 (sola proprietà)	Canepa Antonietta Agostina fu Agostino, moglie di Sessarego Giacomo Nicola fu Michele, dom. a Zoagli (Genova), con usufrutto a Solari Agostino fu Pietro	500 —
Id.	153771	Masciaga Battista fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Arbea Biagio fu Battista, dom. in Oleggio (Novara)	960 —
Id.	204801	Milo Elio fu Giovambattista, minore sotto la patria potestà della madre Baldi Armida fu Vincenzo ved. Milo, dom. a Napoli	5.000 —
Id.	204802	Milo Bruno fu Giovambattista, minore, ecc., come sopra	5.000 —
Id.	157998 (sola proprietà)	De Pertis Anna Rosa Maria fu Nicola, minore sotto la patria potestà della madre Palmquist Susanna Teresa fu Carlo Giovanni, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	210 —
Prest. Red. 3,50 %	166302	Amorosi Chiarina di Isidoro, moglie di Grunder Federico, dom. a Napoli, vincolata	525 —
Id.	428990	Rubini Nella di Ernesto, dom. a Milano	210 —
Id.	428991	Rubini Maria di Ernesto	210 —
Id.	428992	Rubini Giacomo di Ernesto	210 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	281277 (sola proprietà)	Ghittoni Alessandro di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varese, con usufrutto a Ghittoni Adalgisa, dom. a Modena	630 —
Id.	281278 (sola proprietà)	Ghittoni Anna Maria di Alfredo, minore, ecc., come sopra	630 —
Id.	119602 (sola proprietà)	De Iannario Eleonora fu Luigi, moglie di Scenna Tommaso, dom. a Orsogna (Chieti), con usufrutto a De Iannario Elisa fu Luigi, nubile, dom. a Orsogna	245 —
Id.	477723	Balducci Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Grisoli Faustina fu Carlo ved. Balducci, dom. in Savona.	1.932 —
Id.	342571 (sola proprietà)	Libutti Luigi Beniamino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Viggiani Angiolina ved. Libutti, dom. in Rionero in Vulture (Potenza), con usufrutto a Larotonda Virginia fu Carlo	500 —
Id.	346034	Congregazione di carità di San Cristoforo (Alessandria)	150,50
Id.	498870	Come sopra	77 —
Id.	406510	Binda Teresa fu Flaminio, moglie di Giavazzi Francesco, domiciliata a Bergamo	203 —
Id.	525223 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto a Ciccarelli Stanislao fu Antonino	574 —
Id.	525224 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come il precedente	570,50
Prest. Red. 5 %	10738 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	10739 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, con usufrutto come sopra	35 —
Id.	204006 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
Id.	204007 (proprietà e usufrutto)	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	525 —
B. T. 1950 5 % Serie 2ª	1060	Ciccarelli Antonino fu Antonino, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra	2.500 —
Id.	1061	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	1.500 —
B. T. 1950 5 % Serie 3ª	1071	Come sopra	1.000 —
B. T. 1949 5 % Serie C	1221	Ciccarelli Antonino fu Antonino, con usufrutto come sopra	500 —
B. T. 1949 5 % Serie L	670	Come sopra	6.000 —
Id.	671	Ciccarelli Rosa fu Antonino, maritata Foti, con usufrutto come sopra	6.000 —
Prest. Red. 3,50 %	193074	Locurcio Alessandrina di Francesco in D'Agostino, vincolata	1.557,50
Id.	513435 (sola proprietà)	De Pertis Anna Rosa Maria fu Nicola, con usufrutto a Palmquist Anna Susanna Teresa fu Carlo, dom. a Roma	308 —
Id.	513436 (sola proprietà)	Come sopra	182 —
Id.	72693	Cianfarra Giuseppe di Luigi, dom. a Lama dei Peligni (Chieti), ipotecata	24,50
Cons. 3,50 % (1906)	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. a Firenzuola (Firenze), vincolata	210 —
Id.	610978	Tusa Lucio fu Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina)	259 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	99794	Provincia di Ferrara, rappresentata dal prefetto *pro tempore.*	1.274 —
Id.	849177	Sanfelice di Viggiano Maria Luisa fu Luigi, moglie di Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, dom. a Roma, vincolata . . .	700 —
Rend. 5 %	149572	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi, ecc., come sopra . . .	1.130 —
Id.	191197	Come sopra	15 —
Cons. 3,50 % (1902)	32162	Fiachetti Giulia fu Giacinto, minore, sotto la patria potestà della madre Merletti Lena fu Vittorio ved. Fiachetti, dom. a Saluzzo	17,50
Cons. 3,50 % (1906)	585380 (proprietà e usufrutto)	Rigoni Albertina fu Daniele, minore, sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa ved. Rigoni, con usufrutto a favore di quest'ultima	234,50
Id.	623362 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	14 —
Id.	607915 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	52,50
Id.	747360 (proprietà e usufrutto)	Come sopra	115,50
Rend. 5 %	76365	Spada Vincenzina fu Ernesto, moglie di Pandolfo Antonino, dom. a Siracusa, vincolata	2.000 —
Id.	76366	Come sopra	1.045 —
Prest. Red. 5 %	7903	Come sopra	170 —
Id.	10365	Come sopra	505 —
Cons. 3,50 % (1906)	838184	Come sopra	38,50
Id.	842900	Chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno di Dugliolo, comune di Budrio (Bologna)	882 —
Id.	688229	Scardapane Guglielmo fu Angelo, dom. a Scerni (Chieti), ipotecata	77 —
Id.	842901	Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Tombe, in comune di Zola Predosa (Bologna)	185,50
Id.	835652	Zannangeli Sivigliano fu Luigi, dom. a Caorso (Piacenza), ipotecata	17,50
Prest. Naz. 5 %	14270	Come sopra	50 —
Prest. Red. 4,75 %	64	Segalerba Angela fu Serafino, moglie di Moraldi Gino, dom. a Savona, vincolata	475 —
Prest. Red. 5 %	8252	Moccia Luigi fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Verde Maria fu Antimo, dom. a Sant'Antimo (Napoli)	130 —
Prest. Litt. 5 %	60254	Serio Nicolò di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cefalù (Palermo)	25 —
Cons. 4,50	11250	Istituto Morolli in Verucchio (Forlì), amministrato dalla locale Congregazione di carità	81 —
Rend. 5 %	4164	Grendi Edoardina di Ettore, moglie di Savona Giuseppe, domiciliata a Genova, vincolata	10.000 —
Id.	4173	Savona Giuliana di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	635 —
Id.	4174	Savona Maria di Giuseppe, minore, ecc., come sopra . . .	635 —
Id.	4175	Savona Mercedes di Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	635 —
Id.	108236	Cassa ufficiali della Marina in Roma	7.500 —
Prest. Red. 5 %	3129	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	capitale nom. 79.600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire capitale nom.
Prest. Red. 5 %	5982	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	21.500 —
Id.	3197	Cassa ufficiali della Marina, in Roma	150.000 —
Id.	3986	Come sopra	145.000 —
Id.	4304	Come sopra	150.000 —
Id.	4476	Come sopra	150.000 —
Id.	4804	Come sopra	238.300 —
Id.	6554	Come sopra	116.500 —
Id.	6555	Come sopra	30.500 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 2ª	191	Come sopra	10.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 6ª	115	Come sopra	700.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 7ª	73	Come sopra	40.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 10ª	20	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 11ª	27	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 25ª	228	Cassa ufficiali della Marina presso il Ministero della marina, in Roma	300.000 —
B. Tes. 5 % 1950 Serie 27ª	263	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 47ª	165	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 49ª	174	Come sopra	100.000 —
Id.	304	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 57ª	7	Come sopra	200.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 58ª	98	Come sopra	50.000 —
B. Tes. 5 % 1951 Serie 60ª	220	Come sopra	100.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-6	3	Come sopra	300.000 —
B. Tes. 4 % 1951 Serie A-16	4	Come sopra	50.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	1733	Parrocchia di Santa Maria in Rivo, in Narni	192,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo ermine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3289)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 marzo 1947 - N. 54

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	87,95
Id. 3,50 % 1902	85,70
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	80,175
Id. 5 % 1936	94,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,20
Redimibile 3,50 % 1946	88,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,30
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media semestrale delle quotazioni dei cambi (semestre luglio-dicembre 1946)

CAMBI UFFICIALI

1) Argentina (peso)	Lit.	25 —
2) Australia (lst. australiana)	»	322,60
3) Belgio (fr. belga)	»	2,2817
4) Brasile (milreis)	»	5,315
5) Canadà (dollaro)	»	99,0317
6) Danimarca (corona)	»	20,8505
7) Egitto (lira egiziana)	»	413,50
8) Francia (franco francese)	»	0,8396
9) Gran Bretagna (sterlina)	»	403,25
10) India (rupia)	»	30,20
11) Norvegia (corona)	»	20,1621
12) Nuova Zelanda (lst. zeelandese)	»	322,60
13) Olanda (fiorino)	»	37,6774
14) Portogallo (escudo)	»	4,057
15) Spagna (pesetas)	»	9,13
16) Stati Uniti (dollaro)	»	100 —
17) Svezia (corona)	»	27,457
18) Svizzera (franco svizzero)	»	23,31
19) Turchia (lira turca)	»	51,374
20) Unione Sud Africa (lst. sud afric.)	»	400,70

(1249)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile (gruppo A - grado 10°).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 868, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del regio decreto 22 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, convertito nella legge 28 aprile 1938, n. 640, concernente il riordinamento organico dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1338, con il quale sono state riordinate le tabelle organiche dell'Amministrazione centrale della marina mercantile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con foglio n. 79168/12106.2.20/1/1.3.1 in data 20 settembre 1946;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di ispettore tecnico di seconda classe in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico del Ministero della marina mercantile.

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

E' riservato un posto a favore di colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 12, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Divisione affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre, nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato o appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato ovvero al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno cinque anni di lodevole servizio.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, e, pertanto, il limite massimo di età per detti concorrenti, in base alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, è fissato in 45 anni.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in ingegneria navale e meccanica, conseguita nella Repubblica italiana.

Coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e coloro che siano provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, anche il certificato dei punti ottenuti negli esami sostenuti per conseguire il detto diploma;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del tribunale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rila-

sciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

9) stato di famiglia di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 12 da annullarsi dall'ufficio del bollo straordinario), con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno cinque anni di servizio, dovranno produrre agli effetti dell'esenzione dal limite massimo di età un rapporto informativo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del precedente articolo un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra e gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Per altro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario del predetto Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

due professori di università o di istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritta e grafica e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritta e grafica avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova grafica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e grafica e del punto ottenuto in quella orale. La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, spagnola e tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La prova scritta di lingue estere (durata massima ore 4 per ogni lingua) consisterà in una traduzione dall'italiano nella lingua estera senza aiuto di vocabolario e grammatica.

La prova orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 5 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative e dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

un posto messo a concorso viene riservato:

a) al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

b) al candidato risultato idoneo che dimostri di essere combattente della guerra etiopica o che abbia partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, al partigiano combattente ed al cittadino deportato dal nemico;

c) ove con le categorie indicate ai punti a) e b), non si copra il posto riservato ai candidati appartenenti alle categorie indicate nei punti medesimi, esso dovrà essere assegnato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere orfano di guerra, o di caduto per la lotta di liberazione.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue, il concorrente:

1) insignito di medaglia al valor militare;

2) mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfano di guerra, o di caduto per la lotta di liberazione;

4) ferito in combattimento;

5) insignito della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figlio di invalido di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbia prestato servizio militare come combattente nella guerra etiopica o che abbia partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, il partigiano combattente ed il cittadino deportato dal nemico;

8) che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivesta la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di colui che non abbia potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, e dell'iscritto alla leva di mare che non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà;

10) coniugato con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova e inviati a prestare servizio presso un cantiere navale della Repubblica italiana quali ingegneri praticanti, per un periodo di sei mesi, al termine del quale dovranno presentare una relazione tecnica, sul funzionamento del cantiere e sulle lavorazioni alle quali hanno assistito. Nello stesso periodo potranno essere comandati a far visite presso subfornitori di macchine in costruzione per unità in allestimento nel cantiere.

Trascorso il periodo minimo di sei mesi se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, verranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi l'esperimento.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ispettore tecnico di seconda classe con riserva di anzianità.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 14.

Agli ispettori in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 10° di gruppo A ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 15.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1947
Registro n. 1, foglio n. 154.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema di meccanica razionale vertente sul modo di calcolare un sistema semplice usato sulle navi.

(Durata massima dell'esame ore 8)

PROVA GRAFICA

La prova grafica consisterà nell'abbozzare un progetto di un apparecchio di bordo.

(Durata massima della prova ore 8).

Per questa prova sarà concesso l'uso dei soli manuali per l'ingegnere.

PROVA ORALE

La prova orale verterà su tutte le materie tecniche che hanno fatto oggetto degli studi superiori del candidato, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

a) meccanica razionale e scienza delle costruzioni: principî generali. Applicazioni a schemi di struttura usate in marina dei principî dell'equilibrio e del moto;

b) materia navale: metodo dei calcoli relativi alle costruzioni navali: la resistenza dinamica offerta dalla nave al movimento. Propulsori. I metodi marini di propulsione;

c) fisica tecnica ed elettrotecnica: le combustioni e gli apparati utilizzanti, i diversi combustibili. Principî generali di elettricità e riflessi alle macchine elettriche. Nozioni sugli apparati radiotrasmittenti e ricevitori.

Durata della prova: 20 minuti per ciascuna delle tre parti.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: ALDISIO

(1237)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.